

Diritti umani e loro tutela giurisdizionale in ambito internazionale: brevi cenni

DANILO CECCARELLI MOROLLI

Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. I “diritti umani”: aspetti giuridici di un “Nuovo Ordine Mondiale”? §2. Diritti umani e umanitari e la loro relazione con il diritto penale: brevi note. §3. I crimini contro l’umanità: qualche breve nota. §4. La Corte Penale Internazionale (CPI): brevissimi cenni. §5. Alcune brevi riflessioni in margine.

§1. I “diritti umani”: aspetti giuridici di un “Nuovo Ordine Mondiale”?

La fine della II Guerra Mondiale ha segnato senza dubbio una nuova e complessa epoca per l’umanità e con essa una mutata e più ampia concezione dei diritti, della tutela verso la pace verso un “nuovo ordine mondiale” cui i popoli e le nazioni tendono. Tale “nuovo ordine mondiale” è stato considerato molto negativamente dalla cd. “teoria complottista”, i cui numerosi sostenitori¹ intravedono un gruppo segreto di enorme potere che opera per ottenere il controllo globale del pianeta. Queste teorie, con varie sfumature e con numerosi aspetti sincretici (si mette insieme il sionismo con il nazismo o neo-nazismo, le tradizioni esoteriche con il cattolicesimo, ecc.) vengono definite come “teorie del complotto” o “teorie della cospirazione globale”. In realtà il nuovo ordine mondiale – *New World Order* – altro non è che una tendenza all’interno di un processo storico *in fieri*. È il desiderio di pace, di ordine, di stabilità politico-economica, di maggiore tutela dei diritti, cui tutti gli stati, soprattutto quelli europei, spontaneamente tendono, memori degli orrori della II Guerra Mondiale con le sue innumerevoli devastazioni. Il “vero” *New World Order*, tocca dunque anche gli aspetti giuridici, ma non già – come vogliono le teorie complottiste – per asservire l’umanità, bensì per rendere le condizioni di vita sulla terra più umane, più accettabili.

Dal punto di vista giuridico tale nuovo ordine si concretizza in una erosione di sfere che tradizionalmente erano considerate di dominio degli stati, cioè vi è il desiderio ridurre il principio di “non ingerenza”, seppur con delle limitazioni (che vedremo). Per fare un esempio i Nazisti in Germania hanno

¹ Tra tutti sembra spiccare il britannico DAVID ICKE con i suoi libri tradotti anche in molte lingue europee (*The biggest secret: the Book that will change the World*, 1999; *Comprehension expose of the Global conspiracy ever written and will you need to know to be truly free*, 2003; *And the True shall set you free*, 2004; *The David Icke Guide to the Global Conspiracy: and how to end it*, 2007).

potuto compiere “indisturbati” la *Shoah* proprio perché si fecero forti del principio di non ingerenza; oggi ciò sarebbe possibile? Direi proprio di no e questo grazie all’esistenza di una organizzazione internazionale come l’ONU ma anche in virtù del fatto che il diritto umanitario – nuova e recente frontiera giuridica – ha fatto breccia nei legislatori di molti stati. Ad esempio la pena di morte è stata abrogata in tutti i paesi dell’Unione Europea. Certamente, questi nobili intenti e tali nuovi assetti del diritto non impediscono – purtroppo – il verificarsi di gravi ed orribili violazioni dei diritti umani (si pensi a quanto avvenuto in Ruanda o nell’ex-Jugoslavia). Tuttavia il *New World Order* – proprio principiando con il celeberrimo tribunale di Norimberga (ed in parallelo con quello di Tokyo) – riesce ad affermare nel mondo un nuovo principio giuridico penale: la persecuzione dei crimini contro l’umanità e quindi dei coloro che si siano macchiati di crimini contro i diritti umani². Questa nuova consapevolezza giuridica, asserente l’esistenza e la tutela dei diritti umani esistenti, fa sì che coloro che li calpestino sanno che può essere possibile per loro una pena, una punizione e comunque sono ora consci che stanno commettendo un arbitrio, un crimine. Per l’umanità è iniziata – da tempo – una nuova era: quella della tutela dei diritti umani e non mi curo dei sostenitori delle teorie del “complotto globale”; al contrario e come giurista mi auguro invece che il *novus ordo mundi* possa essere incentrato anche sulla tutela dei diritti umani, a prescindere dalle soluzioni giuridiche materiali adottate (tribunali ad hoc, o corti internazionali, tribunali dei singoli stati sovrani o altre forme ancora da attuare). In merito a tale questione gli stessi Romani Pontefici, hanno fornito accenni più che interessanti. Ad esempio GIOVANNI PAOLO II già ebbe modo di dire che «Le persone stanno diventando sempre più consapevoli della necessità di un Nuovo ordine mondiale»³ e, successivamente, BENEDETTO XVI ha esortato l’uomo moderno affinché «(...) La forza vivificante della sua luce [n.d.r. di Cristo] ti incoraggia ad impegnarti nell’edificazione di un nuovo ordine mondiale, fondato su giusti rapporti etici ed economici (...)»⁴. Anzi, ancora in merito al *novus ordo*, BENEDETTO XVI ha addirittura, con molta energia, recentemente asserito che: «L’umanità è lacerata da spinte di divisione e sopraffazione e conflitto di egoismi. (...) E non si può dire che la globalizzazione è sinonimo di ordine mondiale, tutt’altro»⁵ (esprimendo così posizione anche sul fenomeno della “globalizzazione” economica incontrollata). Appare dunque chiaro che il nuovo ordine mondiale deve essere necessariamente associato ad un nuovo ordine morale senza il quale si attuerebbe una era veramente oscura per l’umanità⁶ e

² E. SPATAFORA, *Diritto Umanitario*, in *Enciclopedia Giuridica*, Aggiornamento, vol. XIV, Roma 2006; C. CARDIA, *Genesi dei diritti umani*, Torino 2005².

³ GIOVANNI PAOLO II, Roma, Omelia del 1 gennaio 2004.

⁴ BENEDETTO XVI, Benedizione “*Urbi et Orbi*”, Roma: 25 dicembre 2005.

⁵ BENEDETTO XVI, Discorso dell’*Angelus* per l’Epifania, 6 gennaio 2008.

⁶ TREMONTI G., *La paura e la speranza. Europa: la crisi globale che si avvicina e la via per superarla*, Milano 2008, 62: «Un nuovo ordine morale porta infatti con sé e naturalmente anche progresso economico, ma senza un nuovo ordine morale ci sono solo declino generale e conflitto sociale»

all'interno di questo *novo ordo* vi deve essere un nuovo “sentire” giuridico sempre più strettamente imparentato - a mio avviso - con la morale.

§2. Diritti umani e umanitari e la loro relazione con il diritto penale: brevi note

Si è detto che la nascita dell'ONU (con il suo Statuto del 26 luglio 1945) ha favorito la riduzione, seppure parziale, del principio di non ingerenza. La carta dell'ONU ha come obiettivo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e viene sancito il principio della *non discriminazione*. L'art. 55 dello Statuto dell'ONU afferma la promozione che la cooperazione internazionale in materia di rispetto diritti fondamentali è riconosciuta indistintamente a tutti gli individui e la tutela di tali diritti è effettiva, cioè reale.

La nascita dell'ONU ha favorito la creazione – come è noto – di organismi dell'ONU stesso e parallelamente sin dal 1948 si è iniziato a parlare propriamente di diritti umani. Infatti il 9 dicembre 1948 a New York fu istituita la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, cui hanno seguito a distanza di parecchi anni il *Patto Internazionale sui diritti civili e politici* (New York, 16 dic. 1966) e il *Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* (New York, 16 dic. 1966). Questi tre documenti costituiscono il nucleo fondamentale documentale dei diritti umani. Ovviamente nel corso degli anni, parallelamente a tali documenti e successivamente ad essi, molti altri atti sono stati posti in essere. Brevemente, si debbono ricordare i seguenti: *Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* (New York, 21 dic. 1965); *Convenzione sull'esclusione di ogni forma di discriminazione verso le donne* (New York, 18 dic. 1979); *Convenzione contro la Tortura e altri trattamenti inumani o degradanti* (New York, 10 dic. 1984); *Convenzione sui diritti del bambino* (New York, 10 dic. 1989); *Convenzione sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie* (New York 18 dic. 1990).

A *latere* si debbono ricordare organismi specializzati, quali: l'ILO (*International Labour Organization – Organizzazione Internazionale del Lavoro*) e l'UNESCO e la istituzione della Corte di Giustizia, i cui pareri tuttavia non sono vincolanti per gli Stati. E nonostante la riduzione del principio di “*non ingerenza*”, la *domestic jurisdiction* degli Stati resta intatta, in quanto agli organi dell'ONU è proibito intervenire nelle questioni di giurisdizione interna degli Stati. Tuttavia anche qui vi è una “eccezione”, ossia le *gross violations*, ossia quelle violazioni gravi e reiterate dei diritti umani. Dunque, in estrema sintesi, ogni stato attua il proprio ordinamento giudiziario, come meglio crede, e sviluppa sistemi di pena a proprio piacimento. Occorre, infine, ricordare che anche l'Europa si è dotata di uno strumento per la salvaguardia dei diritti umani, mediante la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (tuttavia si preferisce omettere ciò in quanto gli aspetti di diritto comunitario porterebbe via troppo tempo, dato il carattere discorsivo di tale scritto).

In parallelo si deve menzionare anche un altro aspetto che tocca i diritti umani, si tratta del così detto *diritto umanitario*. Le origini di tali problematiche risalgono al celebre giurista GROZIO (1583-1645), il quale nella sua opera – «*De Jure Belli ac Pacis*» – provvede per primo ad elencare le regole fondamentali del cd. “diritto della guerra” in relazione alle riflessioni sul *ius gentium*. Nel corso del tempo, sempre dopo la II Guerra Mondiale, nel 1949 con le *Quattro Convenzioni di Ginevra*⁷ alla nozione di *ius belli* viene sostituita quella di *diritto dei conflitti armati*, giungendo poi – mediante una evoluzione di pensiero giuridico internazionalistico – al diritto internazionale umanitario, il quale oggi tratta le modalità di tutela dei diritti umani dei soggetti coinvolti in eventi bellici. Dal diritto dei conflitti armati, è poi successivamente disceso un altro aspetto giuridico: il *diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati*, tendente a disciplinare le regole di ingaggio e di combattimento per le forze armate belligeranti sia fra loro che nel teatro bellico. Così oggi il *corpus* di convenzioni internazionali sul diritto umanitario è ampio e si va dalla convenzione di Ginevra del 1948 (con annessi due protocolli addizionali del 1977) fino alle più recenti⁸.

Dunque oggi l’insieme dei diritti umani e umanitari è tutelato⁹, anche se dobbiamo ricordare – sul profilo prettamente internazionalistico – che le Convenzioni così come le raccomandazioni valgono fino a quando gli Stati le rispettino e le facciano proprie. Ad esempio l’Italia, firmataria di tutte le convenzioni sopra citate, ha bandito le mine anti-uomo (attuando così il diritto umanitario) ed egualmente ha bandito la pena di morte anche dai codici penali militari in tempo di guerra, realizzando così una maggior attuazione dei diritti

⁷ In realtà nel 1864 si ha la *Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti* delle forze armate durante le operazioni belliche. Da questa prima conferenza, il cui effetto più visibile è stato la creazione della *Croce Rossa*, sono discesi nel corso del tempo e dello spazio numerose altre convenzioni internazionali avente per oggetto ulteriori specificazioni del diritto bellico e del diritto umanitario in relazione ad esso. Così nel 1949 sono state stilate le Quattro Convenzioni di Ginevra (I. *Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze Armate in guerra*; II. *Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare*; III. *Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra*; IV. *Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra*).

⁸ Dal 1948 ad oggi si sono avute molte altre convenzioni internazionali, che qui si sintetizzano come segue: (1954) *Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*; (1972) *Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione e stoccaggio di armi battereologiche, biologiche e sulla loro distruzione*; (1977) Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 rafforzanti la protezione delle vittime nei conflitti armati; (1980) *Convenzione sul divieto e la restrizione di alcune armi convenzionali causanti danni ed effetti indiscriminati* (ed infine: (1998) lo *Statuto delle Corte Penale Internazionale* siglato a Roma e (1999) il *Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*. Precedentemente a queste convenzioni si debbono menzionare le convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 sulla condotta delle ostilità.

⁹ Sull’argomento ved.: BUONUOMO V., *I diritti umani nelle relazioni internazionali. La normativa e la prassi delle Nazioni Unite*, Roma 1997; IDEM, *Human Rights and Land People Rights*, Roma 2002; IDEM, *Geo-politica dell’integrazione e tutela dei diritti umani*, Roma 2001; SPATAFORA E., CADIN R., CARLETTI C., *Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale*, Torino 2007²; LIAKOPOULOS D., *L’ingerenza umanitaria nel diritto internazionale e comunitario*, Padova 2007.

umani. Altri Stati invece non solo non applicano le convenzioni sopra citate, ma addirittura non hanno provveduto alla sottoscrizione di alcune di esse.

Il problema è dunque: come si tutelano i diritti umani e i diritti umanitari? Gli internazionalisti non poco hanno discusso circa questo – per altro fondamentale – aspetto, che ha avuto tutta una sua evoluzione di pensiero giuridico¹⁰. Infatti una mera dichiarazione di principi, seppur sottoscritta, resta solo un manifesto di intenti se non vi è poi un meccanismo di tutela di quanto asserito. Oggi tale problema è risolto – ma solo in parte – mediante il **diritto internazionale penale**¹¹.

Occorre tuttavia compiere un doveroso distinguo tra **diritto internazionale penale e diritto penale internazionale**. Il *diritto internazionale penale* è il complesso di norme di diritto internazionale da cui si ricava la responsabilità penale individuale per fatti o atti che costituiscano crimini contro il diritto delle genti (ancora una volta il *ius gentium*) o fatti che turbino l'ordinamento pubblico internazionale. Mentre per *diritto penale internazionale* è l'insieme di norme statali, dunque di diritto interno, mediante le quali uno Stato risolve i problemi nascenti con altri Stati per il fatto di esistere e coesistere nella comunità internazionale. Un esempio: il reato di genocidio attiene al diritto internazionale penale, mentre il reato di associazione mafiosa se commesso all'estero diviene oggetto di diritto penale internazionale (e in tal caso mediante gli accordi bilaterali lo stato "A" di cui è membro il cittadino "Tizio" instaurante attività mafiose nello stato "B", provvederà a richiederne l'extradizione, ecc.). Facciamo un altro esempio il funzionario Tizio non adempie per conto del suo stato ad una serie di atti che dovrebbe compiere in adempimento ad una convenzione internazionale, creando così una inadempienza dello Stato verso tale convenzione. In questo caso, per il diritto internazionale, sarà lo Stato che ne risponde; mentre nel diritto penale internazionale, se il funzionario Tizio commette un crimine (per es. genocidio) ne risponderà personalmente insieme allo Stato, cioè entrambi sono imputabili.

§3. I crimini contro l'umanità: qualche breve nota

I crimini contro l'umanità furono menzionati per la prima volta nello Statuto del Tribunale di Norimberga (art. 6, lettera "c")¹² e parallelamente vengono citati nello Statuto del Tribunale di Tokyo (art. 5 lettera "c")¹³. Tuttavia bisogna segnalare che precedentemente a Norimberga vi fu un "timido accenno"

¹⁰ Cfr. FACCHI A., *Breve storia dei diritti umani*, Bologna 2007.

¹¹ Sul tema ved.: CASSESE A., *Lineamenti di diritto internazionale penale. 1° Diritto sostanziale*, Bologna 2005; IDEM, *International Criminal Law*, Oxford 2003; VASSALLI G., *La giustizia internazionale penale*, Milano 2001.

¹² Il Tribunale di Norimberga definisce per la prima volta i "crimini contro l'umanità", ex art. 6, comma "c", come: «l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e altri atti inumani commessi contro la popolazione civile, prima o durante la guerra; o persecuzioni per ragioni politiche, razziali, o religiose, in esecuzione o in connessione con uno dei crimini attribuiti alla giurisdizione del Tribunale».

¹³ Cfr. SPATAFORA E., *I crimini internazionali...*, op. cit., 75 s.

alla questione all'interno del *Trattato di Versailles* (1919), in base al quale (ex art. 228)¹⁴ furono condannati solo sei ufficiali tedeschi per crimini di guerra ma il tentativo (ex art. 227, comma 1 del Trattato) di processare il Kaiser GUGLIELMO II andò completamente fallito¹⁵. Ad ogni modo nel “sistema” di Norimberga, i crimini contro l'umanità vengono tuttavia ad essere puniti in connessione con l'“evento” della guerra¹⁶ e solo successivamente l'ordinamento internazionale ha ripreso i concetti di Norimberga.

Così in piena “Guerra Fredda”, nel 1959, la stessa Europa ha istituito l'*European Court of Human Rights* in riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Vi si può far ricorso per ogni violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti garantiti dalla Convenzione¹⁷. Successivamente la creazione di tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda hanno riproposto, giustamente, tale “classe” di crimini¹⁸.

Si può asserire che la lezione di Norimberga, ma anche quella di Tokyo, abbiano gettato le basi giuridiche, anche se poi la storia ha provveduto ad illustrare ulteriori aspetti di condotte che mai si sarebbero potute pensare e che invece sono accadute: dal Ruanda alla Ex Jugoslavia. Se infatti i crimini di guerra, seppur specificati dall'art. 8, erano già *in nuce* chiari ai giuristi, i crimini contro l'umanità erano ancora alquanto suscettibili di interpretazioni lacunose.

Tuttavia si può, in accordo con lo ZAPPALÀ, definire oggi la giustizia penale internazionale come quel «(...) complesso di regole e istituzioni che disciplinano e organizzano la punizione degli individui responsabili di gravissime violazioni del diritto internazionale (crimini di guerra o contro l'umanità, genocidio, aggressione)»¹⁹.

§4. La Corte Penale Internazionale (CPI): brevissimi cenni

All'origine della giurisdizione internazionale penale risiedono – come più volte accennato – i tribunali internazionali di Norimberga (*International Military Tribunal* istituito con gli Accordi di Londra nel 1945) di Tokyo

¹⁴ Art. 228: «The German Government recognises the right of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war. Such persons shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. This provision will apply notwithstanding any proceedings or prosecution before a tribunal in Germany or in the territory of her allies.

The German Government shall hand over to the Allied and Associated Powers, or to such one of them as shall so request, all persons accused of having committed an act in violation of the laws and customs of war, who are specified either by name or by the rank, office or employment which they held under the German authorities».

¹⁵ ZAPPALÀ S., *La giustizia penale internazionale. Crimini di guerra e contro l'umanità: da Norimberga alla Corte penale internazionale*, Bologna 2005, 10.

¹⁶ ZAPPALÀ S., op. cit., 29.

¹⁷ Ved. LIAKOPOULOS D., *L'ingerenza umanitaria nel diritto internazionale e comunitario*, Padova 2007.

¹⁸ Ved. Statuto del Tribunale per la ex Jugoslavia, art. 5; Statuto del Tribunale per il Ruanda, art. 3.

¹⁹ ZAPPALÀ S., op. cit., 7.

(*Tribunale per giudicare i crimini di guerra e quelli contro la popolazione civile*, iniziato nel 1946). Per la prima volta nella storia dell'umanità non si è trattato semplicemente di voler pretendere di "giudicare i vinti", bensì tali corti internazionali sono approdate, partendo dal concetto di responsabilità penale personale, al concetto di *crimine iuris gentium* (crimini contro il diritto delle genti), dunque crimini di guerra, crimini contro l'umanità, contro la pace, in sostanza crimini – diremmo oggi alla luce di quanto succintamente esposto sopra – contro i diritti umani e contro i diritti umanitari, crimini che ledono le norme del diritto internazionale. Così, a conclusione dei processi di Norimberga e di Tokyo, il 9 dicembre 1948 si è giunti alla *Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio*²⁰. In anni più recenti il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha istituito due tribunali penali internazionali: il *Tribunale per la ex Jugoslavia* (risoluzione del C.d.S. ONU nr. 827/1993) e il *Tribunale Internazionale per il Ruanda* (risoluzione del C.d.S. ONU nr. 955/1994), entrambi istituiti per perseguire i gravissimi crimini internazionali contro l'umanità avuti luogo nella ex Jugoslavia e nel Ruanda (conflitto etnico Hutu/Tutzi)²¹.

Successivamente²² il clima di sensibilità positiva contro i crimini internazionali²³, ha portato alla creazione, in Roma il 17 luglio 1998, dello *Statuto della Corte Penale Internazionale (International Criminal Court – Cour Pénale Internationale)*²⁴ con ben 128 articoli, lo statuto è entrato in vigore il 1° luglio 2002 all'atto della ratifica del 60° stato²⁵; attualmente sono ben 108 gli Stati membri aderenti²⁶.

²⁰ In base all'art. 2 della predetta Convenzione, per genocidio si intendono i seguenti atti miranti alla distruzione *in toto* o in parte di un gruppo etico o nazionale o religioso o razziale: a) uccisione dei membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo; c) deliberata sottoposizione del gruppo a condizioni di vita intense provocandone così la distruzione fisica o parziale; d) l'adozione di misure aventi per oggetto le nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento coatto di bambini da un gruppo all'altro.

²¹ Su tale argomento ved.: DE SANCTIS F., *I Tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia e il Ruanda*, in SPATAFORA E. & ZANGHÌ C. (a cura di), *Le giurisdizioni internazionali. Profili istituzionali*, Roma 2007, 85-99; CALVETTI G. & SCOVAZZI T., *Dal tribunale per la Ex-Jugoslavia alla Corte Penale Internazionale*, Milano 2008.

²² CALVETTI G. & SCOVAZZI T. (a cura di), *Dal Tribunale per la ex-Jugoslavia alla Corte penale internazionale*, op. cit., *passim*.

²³ Sul concetto, fondamentale è: SPATAFORA E., *I crimini internazionali*, in SPATAFORA E. & ZANGHÌ C. (a cura di), *Le giurisdizioni internazionali. Profili istituzionali*, Roma 2007, 71-83. Sono crimini internazionali quelli che violino interessi ritenuti fondamentali dalla Comunità internazionale e dunque interessi sovra nazionali; in sostanza sono violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale generale, e per tanto tra questi rientrano le norme sui diritti umani. In merito ved. FRANCONI F., s.v. *Crimini Internazionali*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. IV, Torino 1989.

²⁴ Ved. la home-page ufficiale: <http://www.icc-cpi.int>

²⁵ Sulla CPI in dettaglio, vedasi: FERRAJOLO O., *Corte penale internazionale. Aspetti di giurisdizione e funzionamento nella prassi iniziale*, Milano 2008.

²⁶ Dati al 1 giugno 2008 (<http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html>). Per la cronaca l'Italia ha ratificato il trattato con L. 232/1999, ved. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, nr. 167 (19 luglio 1999).

La Corte Penale Internazionale [= CPI] ha sede all'Aja (ex art. 3)²⁷ e possiede personalità giuridica internazionale (art. 4). In realtà la dottrina sostiene che tale personalità giuridica sia in effetti limitata e pertanto alcuni autori preferiscono parlare di “istituzione internazionale”²⁸ con carattere permanente. L'art. 48,1 dello Statuto della Corte prescrive che la stessa gode nel territorio di ciascuno stato membro delle immunità e dei privilegi necessari per l'adempimento del proprio mandato.

La CPI è finanziata, in larghissima parte, da tutti gli Stati membri (ex art. 115 dello Statuto), ed in parte minoritaria dall'ONU.

Più in dettaglio, seppur brevemente, vediamo la struttura della Corte Penale Internazionale [= CPI].

La CPI è composta da 18 magistrati nominati per 9 anni non rinnovabili con un meccanismo di proposta da parte degli Stati membri cui segue elezione (art. 36, 38) e si avvale di una cancelleria (art. 43). Le lingue ufficiali della corte sono: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese e russo (art. 50), mentre le lingue di “lavoro” sono inglese e francese.

La CPI è atta a giudicare soltanto i crimini seguenti (ex art. 5): a) crimine di aggressione, b) crimini di guerra, c) crimine di genocidio, d) crimini contro l'umanità²⁹; suddetti crimini sono imprescrittibili (art. 29).

Lo Statuto della CPI ha cercato di precisare ulteriormente cosa siano i crimini contro l'umanità, agganciando così di fatto tali crimini con il concetto – già noto – di crimine internazionale. Al riguardo, osserva, sintetizzando magistralmente, E. SPATAFORA: «(...) la nozione di “crimine internazionale” non prescinde dalla normativa internazionale sui diritti dell'uomo posta a tutela della persona umana nella sua essenza, esimente qualsiasi particolare *status* giuridico e collegamento con il *locus delicti*»³⁰. Infatti l'art. 7 dello Statuto della Corte è propriamente dedicato a tale fattispecie. Sembra tuttavia che il reato di genocidio³¹ sia *formaliter* “svincolato” dai crimini contro l'umanità, volendo così creare due fattispecie criminali separate, appunto da un lato il “genocidio” (come inteso dall'art. 6) e quelli – più ampi casisticamente – dei crimini contro l'umanità. L'art. 7 in questione è molto lungo e al comma 1° statuisce

²⁷ FERRAJOLO O., s.v. *Corte Penale Internazionale. I) Statuto*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma 2002. Per un commento esaustivo ved.: CASSESE A., GAETA P., JONES J. R., (eds.), *The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary*, 2 vols., New York 2002.

²⁸ Ved. CADIN R., *La Corte Penale Internazionale*, in SPATAFORA E., ZANGHÌ C. (a cura di), *Le giurisdizioni internazionali*, op. cit., 126.

²⁹ Restano esclusi dalla competenza della Corte Penale Internazionale i cd. *Treaty Crimes*, cioè quei crimini, quali terrorismo e narcotraffico già oggetto di altri accordi.

³⁰ SPATAFORA E., *I crimini internazionali...*, op. cit., 76.

³¹ Il lemma “genocidio” fu coniato dal giurista R. LEMKIN (1900-1959), il quale partecipò alla *Convenzione per la Prevenzione e la Punizione del Crimine di genocidio* dell'O.N.U. entrata in vigore il 12 gennaio 1951 sulla base della ris. ONU 260(III)A del 9 dic. 1948. LEMKIN non solo fu l'“inventore” del vocabolo ma anche l'illustratore nella sua opera: *Axis rule in occupied Europe: a new term and a new conception for destruction of nations*, Washington DC 1944, 79-95, asserendo che «genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, national, ethnical, racial or religious groups».

chiaramente che per crimine contro l'umanità «si intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell'attacco: a) omicidio, b) sterminio, c) riduzione in schiavitù, d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali del diritto internazionale, f) tortura; g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) sparizione forzata delle persone; j) apartheid; k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale». Resta fuori il crimine di terrorismo, infatti come ha osservato ZAPPALÀ, al momento: «(...) il terrorismo internazionale non fa parte dei crimini che possano essere dai tribunali penali internazionali»³² e ciò perché per alcuni il terrorismo è un crimine sempre e comunque perché vengono commessi atti di violenza contro civili, per altri invece è considerato una aspirazione dei popoli alla libertà, qualora questa sia loro negata.

Dunque un'ampia casistica, direi quasi un tentativo di voler essere a tutti i costi "esaustivi" volendo così comprendere ogni sorta di nefandezza verso l'essere umano: dalla tortura, alla deportazione, agli abusi sessuali, alla "pulizia etnica". Ma l'art. 7 va oltre la semplice elencazione e descrizione, al comma 2° infatti per ogni fattispecie specifica cosa si intenda per esse. Fondamentale è la spiegazione di *attacco diretto contro popolazioni civili*, cioè attacchi e quindi condotte che vengano poste in essere in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretto a realizzare l'attacco.

Anzi si può alla luce del combinato disposto degli art. 7 e 8 dello Statuto che ora la civiltà giuridica occidentale posseda strumenti giuridici idonei a comprendere, a definire, a stigmatizzare i crimini contro l'umanità. Nonostante la scelta pratica di voler dividere: genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra in tre categorie, ritengo che tutte e tre queste ampie fattispecie penalistiche possano rientrare nei *crimina iuris gentium*.

La Corte ha competenza complementare rispetto ai singoli Stati, cioè può intervenire solo allorché gli Stati non possano o non vogliano agire per punire i *crimine iuris gentium*. In sostanza vi è una giurisdizione concorrente, nel senso che il ricorso non è ammissibile qualora vi sia già un processo in corso per l'imputato nello stato di appartenenza. Il principio del *ne bis in idem* è dunque fatto salvo. Tuttavia la Corte può procedere qualora il giudice nazionale

³² ZAPPALÀ S., op. cit., 47.

non voglia o non possa svolgere il processo in modo adeguato³³ (art. 17, 18), oppure se lo Stato di appartenenza non è capace o in grado di procedere; tale principio viene detto anche *principio di complementarità*. Dunque se uno stato è in grado di processare un proprio cittadino per crimini contro l'umanità, non vi è bisogno di adire alla CPI³⁴.

La giurisdizione in base al luogo viene attuata nel seguente modo: la Corte può giudicare su atti commessi nel territorio di uno stato membro ed egualmente se l'autore dei crimini per i quali la Corte ha competenza (cfr. supra) è cittadino di uno Stato membro qualora lo Stato accetti la competenza della Corte (art. 12, 13)³⁵. Tale limitazione, tuttavia, viene a cadere allorché la denuncia provenga dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (agente in virtù del cap. 7° della Carta). La giurisdizione invece *ratione temporis*, ha luogo per i crimini commessi dopo l'entrata in vigore del trattato istitutivo della Corte, dunque per i crimini commessi dopo il 1 luglio 2001 (art. 11) pertanto vi è irretroattività *ratione personæ* (art. 24), cioè nessuno può essere punito per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dello Statuto; allo stesso tempo la Corte applica il proprio statuto e regolamenti procedurali (art. 21). Chiaramente vige il principio penalistico in base al quale al reo si applica la legge esistente al momento in cui sono stati compiuti i fatti, fatto salvo – ovviamente – il principio dell'applicazione di eventuale legge successiva qualora sia più favorevole al reo (art. 11); ed egualmente è stabilito il principio *nulla pœna sine lege*, i.e. il reo può essere condannato solo secondo le disposizioni dello Statuto (art. 23) ed egualmente (art. 22) nessuno può essere accusato di un fatto che al momento del suo verificarsi non costituisce un crimine oggetto della giurisdizione della Corte (art. 23). Ovviamente sono imputabili solo le persone maggiorenni, cioè d'età superiore ai 18 anni e viene ribadito il principio della *responsabilità personale* (art. 25-33).

Le indagini sono svolte dal Procuratore (ufficio del procuratore) mediante l'assistenza ed il controllo della Camera (*Pre Trial Chamber*) delle indagini preliminari³⁶; in sostanza al Procuratore spetta l'iniziativa penale, tuttavia dovrà “persuadere” la *Pre-Trial Chamber* circa gli elementi di fatto e di diritto atti alla necessità dell'azione penale; tale camera preliminare – composta da tre giudici – funge dunque da “filtro” all'azione penale del Procuratore, ammettendo così, con un sistema di controllo giurisdizionale, l'esercizio della propria stessa giurisdizione di volta in volta. Parimenti – è questo un aspetto interessante o se si vuole una sorta di *crux* – il Consiglio di Sicurezza dell'ONU può bloccare (ex art. 16 dello Statuto della CPI) qualunque procedimento in

³³ Come ad esempio ritardi ingiustificati, mancanza di mezzi per le indagini ecc.

³⁴ Cfr. ZAPPALÀ S., op. cit., 109.

³⁵ Sul problema degli Stati e la Corte, ved. CASTELLANETA M., *La cooperazione tra gli Stati e Tribunali penali internazionali*, Bari 2002.

³⁶ Sul procedimento della corte ved. FRANCHIOTTI V., s.v. *Corte Penale Internazionale. II Procedimento*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma 2002; CADIN R., *La Corte Penale Internazionale*, in SPATAFORA E., ZANGHI C., (a cura di), *Le giurisdizioni internazionali. Profili istituzionali*, Roma 2007, praesertim 139-142.

qualunque momento; tale “controllo” è ovviamente un controllo politico e le ragioni di ciò, sono, evidentemente, tutte politiche. Quindi viene sfatato quell’immaginario collettivo che vuole la CPI del tutto autonoma dal potere politico che esercitano gli stati ed il Procuratore della CPI nell’attuare l’azione penale è quindi sottoposto dapprima ad un controllo giurisdizionale (*Pre Trial Chamber*) e poi se si vuole “politico” in quanto il Consiglio di Sicurezza dell’ONU può, appunto, richiedere con successo la sospensione del procedimento avviato ed in atto.

All’indagato sono date tutte le garanzie di diritto: interprete, assistenza tecnica di un difensore (avvocato), facoltà di non rispondere o non confessare, diritto di conoscere le accuse (artt. 53-61). Espletate le indagini si giunge all’udienza preliminare (ovviamente qualora la camera delle indagini confermi le accuse) ed inizia il vero e proprio processo innanzi alla corte giudicante, ove il procuratore è espressione dell’accusa. All’imputato in processo sono date tutte le garanzie processuali. Tuttavia uno Stato può opporsi all’esibizione di una prova qualora questa tocchi la sicurezza nazionale; se al riguardo poi non si raggiunge un accordo e la prova è stimata dalla corte indispensabile, allora la cosa viene denunciata all’assemblea degli Stati membri oppure al Consiglio di Sicurezza dell’ONU (art. 72, 87).

La Corte decide in “camera di consiglio”, cioè in segreto a maggioranza con motivazione; opinioni dissidenti possono essere aggiunte in calce alla sentenza. Come ogni processo è possibile l’appello; tuttavia durante l’appello la sentenza di primo grado è eseguita. Da notare che la Corte, dal punto di vista procedurale, ha creato un “ibrido” tra il sistema processuale penale di *common law* e quello di *civil law*, divenendo così un *unicum* procedurale (sul quale volutamente non mi dilungo per ovvie ragioni di tempo e spazio).

Le pene inflitte dalla Corte sono l’ergastolo o pene detentive fino a 30 anni (77-80). Gli Stati possono dichiarare la disponibilità a far scontare le pene inflitte nei propri istituti carcerari e la Corte supervisiona l’esecuzione della pena. La riduzione della pena è prevista allorquando sia stata scontata per 2/3 o dopo 25 anni (in caso di ergastolo).

Chiaramente la Corte può condannare il reo al risarcimento dei danni per le vittime (art. 75). Le decisioni della Corte possono essere oggetto di impugnazione, mediante *appello* (strumento ordinario di impugnazione) oppure *revisione* (strumento straordinario, che viene posto in essere solo allorquando vi siano fatti nuovi oppure nel caso in cui vi sia stato diniego di giustizia, *miscarriage of justice*, da parte della sentenza).

§5. Alcune brevi riflessioni in margine

In base a quanto sopra menzionato, seppur in modo estremamente succinto, è possibile fornire in margine a quanto detto, alcune brevi riflessioni.

Innanzitutto vi è un dato positivo cioè che l’erezione del Tribunale Penale Internazionale ha portato a compimento e l’affermazione, almeno in linea di diritto e nella coscienza giuridica internazionale, che coloro che

commetteranno crimini contro l'umanità, *crimina iuris gentium*, non avranno possibilità (almeno teoricamente) di rimanere impuniti. Certamente restano molte questioni aperte, come ad esempio la possibilità che la Corte instauri – avendo personalità giuridica internazionale – trattati (il cd. *treaty-making power*). La Corte pur non essendo un organo dell'ONU, tuttavia mantiene un legame molto evidente con il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ex art. 16 dello Statuto. In particolare il Consiglio di Sicurezza può bloccare per 12 mesi l'attività del Procuratore e quindi della Corte su di un determinato caso o situazione. La ragione di ciò risiede nel fatto che la via della “pacificazione” sembrerebbe avere la prevalenza sulla via dell'azione penale; dunque la politica ancora una volta prevale sul diritto? A prima vista sembrerebbe certamente di sì, ma il problema – come ricorda giustamente CADIN³⁷ – è in realtà il “contenimento” del Consiglio di Sicurezza rispetto alla Corte. C'è da sottolineare che il Consiglio di Sicurezza non blocca l'azione penale ma semplicemente la sospende temporaneamente per favorire l'obiettivo principale del Consiglio stesso: la pace e dunque il disposto dell'art. 16 appare come il classico “male minore”.

Il limite maggiore – attualmente – della Corte penale internazionale è che la sua giurisdizione è opponibile solo agli Stati che l'abbiano accettata, e dunque gli Stati “membri”, senza contare che la sua giurisdizione “scatta”, come accennato, solo nel momento in cui uno stato non possa o non voglia procedere all'azione penale verso un proprio cittadino reo di crimini per i quali la corte è competente. D'altro canto la corte non giudica gli Stati ma le singole persone fisiche e dal momento che le persone fisiche sono sempre cittadini di stati, da qui nasce il problema – ancora insoluto e forse insolubile – qualora un cittadino di uno stato non membro commetta crimini contro l'umanità da chi verrà giudicato? Certamente non lo sarà dallo stato di appartenenza, che magari è connivente con certe condotte. Da qui nasce il problema appunto della ancora non ridotta sovranità degli stati (il fenomeno di “erosione” della sovranità è solo agli inizi e non è di certo completato! E con ciò cade anche dunque la “teoria del complotto globale” ammesso che servano ulteriori prove). Tuttavia c'è da dire che la Corte Penale Internazionale non giudica semplici crimini, ma atti atrocemente disumani, crimini efferatissimi, quali appunto i crimini contro l'umanità. Il punto è stato ed è così dolente che addirittura lo Statuto della Corte ha inserito nell'art. 124 la possibilità di una vera e propria riserva di accettazione nella ratifica escludente il riconoscimento della competenza per crimini di guerra per un periodo di anni sette, prevedendo così una rinegoziazione dell'adesione allo Statuto.

Molte critiche sono venute dalla mancata accettazione di alcuni Stati³⁸ verso lo Statuto della Corte e quindi l'adesione alla corte stessa. Il fatto che

³⁷ CADIN R., op. cit., 144.

³⁸ Si fornisce l'elenco degli Stati ratificanti lo Statuto della CPI:

Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina

ancora alcuni Stati non abbiano aderito o non abbiano voluto aderire alla CPI, non significa che i diritti umani necessariamente vengano violati o che in tali stati vi sia apatia o voluta disattenzione verso i crimini penali internazionali.

Invero diverse critiche vengono spesso rivolte contro gli USA, che non ha aderito alla CPI. Al riguardo mi sento in obbligo morale (essendo anche avvocato), per il “caso USA”, di voler tentare di spezzare una lancia a favore di questo grande paese, che appare molto differente – nella forma e nella sostanza – rispetto ad altri Stati (invero molti) che non hanno accettato la CPI. Il primo rilievo, per altro fondamentale, è che in base all’art. 17. dello Statuto, la Corte ha – come accennato sopra – una giurisdizione concorrente agli Stati. Gli USA invero hanno una lunghissima tradizione di rispetto dei diritti umani, una vera e propria *iuridica traditio* che affonda *in nuce* sicuramente nella stessa Costituzione americana del XVIII secolo³⁹, rifacentesi a quei diritti dell’uomo e del cittadino⁴⁰ di settecentesca memoria, che però hanno poi favorito l’affermazione dei principi del Tribunale di Norimberga. Dunque non vi è necessità per gli USA di aderire alla Corte, in quanto i crimini contro l’umanità sono perseguiti dagli stessi tribunali statunitensi e prova ne è che anche recenti abusi commessi da soldati americani per es. in Iraq sono stati tutti indagati e perseguiti dalla giustizia statunitense, una giustizia che fa non a caso degli USA – come si dice in termine giuspubblicistico – uno “Stato dei giudici”. Né è indubbio l’amore degli USA verso la libertà e la democrazia, valori questi giuridicamente “imparentati” molto strettamente con i diritti umani. In aggiunta a ciò, un altro rilievo. Inoltre dobbiamo ricordare che nei recentissimi anni (dal 2001 in poi) l’attività estera degli U.S.A. è stata incentrata nella lotta al terrorismo internazionale e dal momento che nella CPI – come accennato – non compare il reato di terrorismo evidentemente gli U.S.A. non hanno gradito ciò, preferendo per il momento soprassedere. Infine, essendo gli U.S.A. una superpotenza, anzi l’unica rimasta, nonostante la crescita della Cina e la nuova

Faso, Burundi, Cambogia, Canada, Central African Republic, Chad, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Domenica, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guinea, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malati, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Surinam, Sweden, Switzerland, Tajikistan, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Uganda, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Zambia.

Ved.: <http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html>

³⁹ In particolare modo mi riferisco alla Dichiarazione di diritti federali (*Federal Bills of Rights*), costituita dai primi dieci emendamenti del 1791 ancora perfettamente vigenti in USA. Cfr. FACCHI A., *Breve storia dei diritti umani*, Bologna 2007, 51 s.

⁴⁰ Così ad es. il ben noto principio del “*due process of law*” presente nel 5° e nel 14° emendamento della Costituzione U.S.A.; cfr. STROPPIANA L., *Stati Uniti*, Bologna 2006, 133 ss.

renaissance della Russia. Per una super-potenza riconoscere la Corte Penale Internazionale potrebbe significare il riconoscere di avere una sovranità non più piena al 100% e dunque anche ciò ha scoraggiato gli U.S.A. verso il Tribunale Penale Internazionale, dal momento che vige il principio internazionalistico secondo il quale agli Stati è data libertà sono liberi di aderire o no a trattati, convenzioni e istituzioni internazionali, esercitando così il proprio diritto alla sovranità. Allo stesso tempo occorre rimarcare che le corti statunitensi hanno sempre giudicato crimini contro l'umanità anche se commessi da cittadini non americani. Celebre è il "caso Yunis" (cittadino libanese ed ivi residente) accusato di aver partecipato al dirottamento di aeromobile con cattura di ostaggi (sequestro di persona a scopo terroristico); il signor YUNIS fu arrestato dalla polizia americana in acque internazionali e processato dalla corte distrettuale della Columbia, la quale affermò che la corte era competente per crimini «particolarmente odiosi e lesivi dell'umanità, se l'accusato era nella "custodia materiale" delle autorità statunitensi (a rafforzare tale criterio la Corte invocò anche il principio di nazionalità passiva)»⁴¹. E numerosissime sono le pronunce delle corti statunitensi (per es. contro la tortura così come pure contro atti di terrorismo)⁴², anche se tali sentenze sono state date in ambito civilistico per il mero risarcimento del danno. Tali azioni giudiziarie, sorte a partire dal 1980⁴³, comunque poggiano sul principio di "universalità"⁴⁴, principio giuridico – per altro – universalmente accolto e riconosciuto⁴⁵.

Dunque le "accuse", tutte invero politiche e assai poco fondate sulla conoscenza del diritto internazionale, contro gli U.S.A. vista – da certe posizioni politiche – pretestuosamente come "potenza sprezzante dei diritti umani", cadono miseramente.

Tra gli Stati non firmatari della CPI vi è lo Stato della Città del Vaticano – che di certo non è super-potenza – ma certamente faro e tutela dei diritti umani da sempre in tutto l'orbe terraqueo non ha aderito alla CPI. Si può dunque sostenere che il Vaticano sia contro i diritti umani? Di certo no ed è sufficiente ricordare le dichiarazioni del Concilio Vaticano II «*Dignitatis Humanæ*»⁴⁶ e

⁴¹ Caso citato in: CASSESE A., *Diritti Umani Oggi*, Roma-Bari 2007, 221.

⁴² *Ibid.*, 253 (sub nota 2 e 3).

⁴³ *Ibid.*, 221.

⁴⁴ Principio sancito dalla Corte Costituzionale Spagnola in una ordinanza del 4 novembre 1998 e poi in una sentenza del 19 aprile 2005. Cfr. CASSESE A., *Diritti Umani...*, op. cit., 219.

⁴⁵ Il principio di universalità è sorretto, in estrema sintesi, dalle seguenti argomentazioni. Innanzitutto è necessario che i crimini posti in essere siano estremamente gravi ed estesi, inoltre che l'esercizio dell'azione giudiziaria statale non leda il principio di sovranità degli altri Stati, creando così una ingerenza negli affari interni di uno Stato. Da ciò ne scaturisce che il principio di universalità può essere applicato solo allorché vi sia un nesso tra condotta criminosa, crimine, e lo Stato che invochi il principio di universalità e che parimenti lo Stato attuante la giurisdizione si veda "costretto" a ciò dal momento che lo Stato di cui il reo è cittadino e dunque ha cittadinanza attiva si dimostri "assente" o "nolente" nel perseguire il crimine commesso. Così ad es. gli USA si ritengono in diritto di giudicare - civilmente e penalmente - i terroristi che compiano atti di terrorismo in danno di cittadini statunitensi in altre nazioni.

⁴⁶ *Enchiridion Vaticanum*, I: 1042-1086.

«*Gaudium et Spes*»⁴⁷, rispettivamente trattanti i temi connessi agli *iura gentium* dei diritti alla libertà religiosa e alla condizione della dignità della persona umana.

Dunque ritengo che la CPI non sia la “panacea” verso la tutela globale dei diritti umani, né tanto meno - se se ne approfondisce l’organizzazione e il *modus operandi* - una sorta di “*must*” universale cui tutti gli Stati debbano sottomettersi. Ciò che conta è che nel mondo vi siano iniziative - tutte valide - di tutela: dalla CPI, alla Corte Europea dei Diritti Umani, ecc. In sostanza ciò che va rilevato è che l’umanità ha desiderio finalmente di toccare il problema, tenta di risolverlo mediante varie soluzioni giuridiche ora frutto di compromessi, ma nel futuro sicuramente migliorabili. In merito vi è anche da sottolineare l’effetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU (1948): il sorgere di altri sistemi di protezione dei diritti umani: dalla *Convenzione Interamericana dei diritti umani* (1969) cui sono agganciate la *Corte* e la *Commissione interamericana dei diritti umani*, organismo autonomo dell’Organizzazione degli Stati Americani, la *Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli* (1981) cui è correlata la *Commissione africana dei diritti umani e dei popoli* ed, infine, la *Carta Araba dei diritti dell’uomo* (1994). Tutto ciò per esprimere che vi è ora una attenzione giuridica verso il problema, attenzione che prima del 1948 non esisteva nemmeno se non nella mente di qualche coraggioso giurista come LEMKIN, cui si deve la coniazione del lemma “genocidio”.

Mi piace voler concludere dunque queste poche ed affatto esaustive righe sul tema, ricordando quanto scriveva CESARE BECCARIA (1738-1794): «(...) chi offende l’umanità merita di avere tutta l’umanità inimica e l’esecrazione universale»⁴⁸.

DANILO CECCARELLI MOROLLI

⁴⁷ *Enchiridion Vaticanum*, II: 1319-1644.

⁴⁸ BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, § XXIX [ristampa per “Oscar Mondadori”, Milano 1991, 80].